



# **REGOLAMENTO DEL VERDE URBANO**

**Legge 14 gennaio 2013, n. 10**

**Anno 2021**

## INDICE

### CAPO I: NORME GENERALI E DEFINIZIONI

<b>Art. 1 - Norme generali e definizioni</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 2 - Alberi monumentali</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 3 - Progettazione pubblica e in ambito privato</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 4 - Abbattimenti</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 5 – Potatura, capitozzatura ed eliminazione delle ferite</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 6 – Tutela del verde</b>	<b>pag. 6</b>
<b>Art. 7 – Pulizia dei terreni, delle resedi degli immobili e delle alberature</b>	<b>pag. 7</b>

### CAPO II: DIFESA E LOTTA FITOSANITARIA

<b>Art. 8 – Difesa Fitosanitaria</b>	<b>pag. 8</b>
<b>Art. 9 – Lotta obbligatoria</b>	<b>pag. 8</b>

### CAPO III: AREE VERDI PUBBLICHE

<b>Art. 10 – Elementi vegetali per nuove realizzazioni di verde pubblico</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art. 11 – Gestione e manutenzione del verde pubblico attraverso sponsor</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Art. 12 – Divieti e prescrizioni</b>	<b>pag. 10</b>
<b>Art. 13 - “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”</b>	<b>pag. 10</b>

### CAPO IV: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

<b>Art. 14 - Sanzioni</b>	<b>pag. 11</b>
<b>Art. 15 – Disposizioni finali ed entrata in vigore</b>	<b>pag. 11</b>

### ALLEGATI

<b>Allegato I: Prescrizioni tecniche di cui all’art.5</b>	<b>pag. 12</b>
<b>Allegato II : schema delle procedure per la realizzazione di interventi nei confronti degli alberi monumentali</b>	<b>pag. 13</b>

## CAPO I: NORME GENERALI E DEFINIZIONI

### Art. 1

#### Norme generali, campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina la salvaguardia e gestione del verde urbano esistente nel territorio Comunale sia pubblico che privato, per la tutela e l'impianto di alberature nonché per la cura e la realizzazione di parchi e giardini.
2. Il verde urbano è costituito dall'insieme delle componenti vegetali, siano esse pubbliche o private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili a compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attività dell'uomo ed a fornire adeguati requisiti ambientali e di salute.
3. Sono disciplinati dal presente regolamento:
  - 3.1. Tutti gli spazi verdi pubblici (esistenti e di progetto) insistenti sul territorio comunale, così definiti:
    - a) parchi e giardini pubblici;
    - b) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere di proprietà pubblica;
    - c) spazi verdi a corredo di edifici ed immobili pubblici di proprietà comunale o presi in concessione dall'Amministrazione Comunale;
    - d) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde, nel Regolamento Urbanistico anche affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
    - e) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà.
  - 3.2. Gli alberi di proprietà privata, interni ai perimetri dei centri abitati (come rappresentati sugli elaborati della strumentazione urbanistica vigente), aventi diametro del fusto, misurato a "petto d'uomo" (130 cm di altezza dal colletto) uguale o superiore a 30 cm (circonferenza uguale o superiore a 94 cm);
  - 3.3. Le piante policormiche, ovvero con più fusti, di proprietà privata, interne ai perimetri dei centri abitati (come rappresentati sugli elaborati della strumentazione urbanistica vigente) se almeno uno dei fusti raggiunge il diametro misurato a "petto d'uomo" (130 cm di altezza dal colletto) di 10 cm;
  - 3.4. Le piante di proprietà privata, interne ai perimetri dei centri abitati (come rappresentati sugli elaborati della strumentazione urbanistica vigente), poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti, o in conseguenza di prescrizioni impartite dal Comune o da altri Enti Pubblici a qualsiasi titolo, anche se privi delle caratteristiche sopra elencate.
  - 3.5. Gli alberi monumentali, ai sensi dell'art.7 della Legge 10/2013 e dell'art.9 del Decreto 23/10/2014, di proprietà pubblica e privata;
4. Non sono oggetto del presente regolamento:
  - 4.1. gli alberi da frutto;
  - 4.2. gli alberi coltivati per finalità economico produttive (arboricoltura in generale);
  - 4.3. i boschi e le aree assimilate a bosco, così come definiti dall'art.3 della Legge Forestale della Toscana (L.R. 21 marzo 2000 n.39) e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 4.4. le piante, le siepi, i filari e le formazioni forestali, così come indicati dall'art. 55 della Legge Forestale della Toscana (L.R. 21 marzo 2000 n.39) e successive modifiche e/o integrazioni e dagli art.li 55 e 56 del Regolamento attuativo della Legge Forestale Toscana DPGR n. 48/R 2003e successive modifiche e/o integrazioni;
  - 4.5. i terreni incolti o abbandonati così come definiti all'art.5 della Legge Regionale della Toscana n. 80/2012 in attuazione dei principi e dei criteri di cui alla L.440/1978 e secondo le modalità, le norme tecniche e le procedure definite dal Regolamento regionale di attuazione approvato con DPGR 4 marzo 2014, n.13/R, ove si prevede, a seguito di un censimento, l'inserimento dei terreni stessi nella banca della terra in modo da poter essere assegnati,

per la loro coltivazione, a soggetti diversi dai proprietari e/o aventi diritto;

5. Ai fini del presente regolamento si intendono per piante gli alberi, gli arbusti ed i cespugli;

## **Art. 2**

### **Alberi monumentali ai sensi dell'art.7 della legge 10/2013 e dell'art.9 del Decreto 23/10/2014**

1. I soggetti arborei individuati come alberi monumentali ed inseriti nei relativi elenchi secondo le modalità di cui alla legge 10/2013 e del relativo decreto attuativo del 23/10/2014 sono soggetti a particolare tutela.
2. Eventuali interventi, anche di lieve entità, che si rendessero necessari devono essere preventivamente comunicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate nell'allegato II, fermo restando quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D. Lgs 42/2004).

## **Art. 3**

### **Progettazione pubblica e in ambito privato**

1. I progetti pubblici, ancorché eseguiti da soggetti privati, relativi alla realizzazione o ristrutturazione delle aree a verde, parchi o giardini o di pertinenza di immobili nella disponibilità dell'Ente, inclusi i parcheggi e la viabilità, devono essere elaborati di concerto con l'Ufficio Ambiente.

## **Art. 4**

### **Abbattimenti**

1. Abbattimenti eseguiti dall'Amministrazione Comunale sono sottoposti a parere preventivo dell'Ufficio Ambiente.
2. Gli abbattimenti di alberi e/o alberate pubbliche sono disposti per le seguenti motivazioni:
  - 2.1. pericoli per l'incolumità dei cittadini connessa con l'alberatura, anche in relazione alla suscettibilità dell'area;
  - 2.2. rischi di danni strutturali e/o interferenze funzionali ai fabbricati, alle infrastrutture, alle reti di servizi oggettivamente documentati, e con dimostrazione di impossibilità economico-esecutiva di interventi diversi dall'abbattimento;
  - 2.3. presenza di fitopatologie, e anomala architettura arborea tali da aver compromesso irrimediabilmente la fisiologia e il valore dell'alberatura;
  - 2.4. interventi di nuova realizzazione, e ristrutturazione complessiva delle aree a verde e/o delle alberate;
  - 2.5. puntuali esigenze gestionali e progettuali dell'Ufficio Ambiente e Verde, e/o di progetti approvati dall'Amministrazione Comunale.
3. Abbattimenti eseguiti in ambito privato: gli abbattimenti di alberi che presentano le caratteristiche riportate all'art.1, comma 3, paragrafi 3.2, 3.3 e 3.4 sono sottoposti a preventiva autorizzazione. La richiesta di abbattimento, va presentata all'Ufficio Ambiente su apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale, corredata dalla relazione di un tecnico abilitato alla valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di stabilità dell'albero, nella quale oltre alle caratteristiche fisiche della pianta/e si possano riscontrare le motivazioni per l'abbattimento, le quali debbono riguardare:
  - 3.1. presenza di problemi strutturali anche se non comportanti rischi immediati per l'incolumità delle persone;
  - 3.2. rischi di danni ai fabbricati ed alle infrastrutture;
  - 3.3. decadimento della qualità estetica dell'ambiente circostante causato dalla pianta presa in esame;

- 3.4. presenza di fitopatie in grado di compromettere definitivamente lo stato di salute della pianta e/o di trasmettersi alle piante circostanti;
4. Qualora si verificassero situazioni di grave e imminente pericolo per la pubblica e/o privata incolumità legate alle alberature, sarà onere e cura del proprietario mettere in atto senza indugi quanto necessario a rimuovere il pericolo stesso dandone contestuale comunicazione scritta all'Ufficio Ambiente e Verde e all'Ufficio Polizia Municipale, anche attraverso la posta elettronica certificata del Comune. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dovrà essere presentata domanda di abbattimento per la regolarizzazione della posizione con la procedura prevista al comma 3. Il Sindaco può assumere i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza pubblica a condizione che la pericolosità venga accertata dall'ufficio ambiente;
  5. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.
  6. Nel caso di piante secche "morte in piedi", divelte e/o stroncate la richiesta di abbattimento potrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà sottoscritta dal proprietario anziché da relazione di un tecnico abilitato.
  7. A seguito degli abbattimenti il cittadino dovrà provvedere al reimpianto specie per specie o in via sussidiaria di altra specie su valutazione dell'Ufficio ambiente. Qualora per motivi tecnici, asseverati dal tecnico abilitato nella relazione di cui sopra, tale reimpianto non sia possibile, l'Ufficio prescrive il reimpianto in area pubblica nelle vicinanze della zona di abbattimento o in altra area a verde pubblico che sarà specificatamente individuata. La dimostrazione del reimpianto deve avvenire mediante presentazione, nei termini assegnati, da parte del soggetto cui è stata prescritta, di apposita documentazione come da modello predisposto dall'Ufficio stesso e a disposizione del pubblico.

## **Art. 5**

### **Potatura, capitozzatura ed eliminazione delle ferite**

1. Un albero caratterizzato da valore ornamentale, ben piantato e ben coltivato, esente da patologie, necessita solo sporadicamente di potature che sono invece necessarie per le specie arboree da produzione. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.
2. La potatura delle piante deve essere eseguita secondo le modalità riportate nell'allegato I.

## **Art. 6**

### **Tutela del verde pubblico**

1. Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità

fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

2. E' vietato ogni tipo di danneggiamento alle piante esistenti, in particolare mediante:
  - 2.1. procedure di potatura non eseguite secondo le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I del presente regolamento;
  - 2.2. il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, combustibili, ecc.) al colletto;
  - 2.3. la combustione di sostanze di qualsiasi natura in prossimità dell'area di pertinenza della pianta;
  - 2.4. l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
  - 2.5. l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
  - 2.6. il riporto di ricarichi superficiali di terreno, o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
  - 2.7. l'asporto di terreno nell'area di pertinenza della pianta;
  - 2.8. l'utilizzo di aree a verde, porzioni di verde o a parco, nonché di quelle di pertinenza delle alberature, per deposito di materiale di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
  - 2.9. gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.
3. Ai fini della salvaguardia delle funzioni estetiche degli spazi verdi, l'installazione di cartellonistica di qualsiasi genere all'interno delle aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini, o sul loro perimetro, è consentita previo parere dell'ufficio ambiente.
4. Per quanto concerne le attività di cantiere è fatto obbligo di segnalare all'Ufficio Ambiente eventuali lavori che possano intaccare la salute e/o la stabilità delle piante, sia nella parte aerea che ipogea della stessa.

#### **Art. 7**

##### **Pulizia dei terreni, delle resedi degli immobili e delle alberature**

1. E' fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla pulizia dei terreni e delle resedi degli immobili interni ai centri abitati, così come rappresentati sugli elaborati della strumentazione urbanistica vigente, e di provvedere alla manutenzione delle alberature ivi presenti, così da evitare che l'incontrollato sviluppo di piante, cespugli, siepi, rovi e sterpaglie causi:
  - a) degrado ambientale;
  - b) inconvenienti igienico-sanitari alle proprietà confinanti;
  - c) rischio di incendio;
  - d) la formazione di un habitat ideale per la proliferazione di animali pericolosi o fastidiosi, come, a titolo meramente esemplificativo, ratti, serpenti, zanzare, flebotomi, cani e gatti randagi, insetti;
  - e) la formazione di luoghi idonei alla realizzazione di giacigli, ricoveri di fortuna o utilizzabili da soggetti dediti ad attività illecite, come, a titolo meramente esemplificativo, lo spaccio di sostanze stupefacenti;
2. Al di fuori dei casi previsti dall'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., i proprietari dei terreni e delle resedi degli immobili di cui al comma 1 devono mantenere le piante, gli arbusti ed i cespugli in modo che:
  - a) non vadano ad occultare o ridurre l'efficienza delle lanterne o non vadano a gravare sui cavi, pali, sostegni degli impianti di illuminazione delle strade pubbliche e degli impianti semaforici.
  - b) non vadano a restringere la sede stradale delle strade pubbliche.
  - c) non vadano a gravare su edifici che si affacciano sulle strade pubbliche, qualora possa per questo verificarsi il distacco di elementi architettonici, murature, intonaco o altro a rischio e pericolo per la circolazione stradale.
3. Accertata la violazione alle presenti disposizioni il Dirigente o suo delegato provvede, con atto amministrativo ordinatorio, ad imporre il ripristino dello stato dei luoghi a carico del/dei proprietario/i dei terreni o delle resedi di

immobili di cui al precedenti commi 1 e 2.

4. Le piante insistenti su proprietà privata, i cui rami si protendono oltre il confine con altra proprietà privata o le cui radici si addentrano nel suolo di altra proprietà privata, sono soggette esclusivamente alle disposizioni del Codice Civile.

## **CAPO II: DIFESA E LOTTA FITOSANITARIA**

### **Art. 8**

#### **Difesa fitosanitaria**

1. Per la lotta contro i patogeni e parassiti delle piante devono essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante stesse, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
  - a) la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
  - b) la difesa delle piante da danneggiamenti;
  - c) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
  - d) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura;

### **Art. 9**

#### **Lotta obbligatoria**

1. Sono sottoposti a controlli mirati parassiti particolarmente pericolosi e aggressivi per gli organismi vegetali, sebbene non ancora affermati in modo completo sul territorio, che a livello comunitario vengono etichettati come “organismi da quarantena”. Il loro elenco è riportato nella Direttiva 2000/29/CE. Tra questi organismi, in ambito urbano, ne emergono alcuni per i quali sono state emanate normative nazionali specifiche, con misure obbligatorie per prevenirne o contenerne la diffusione.
2. In caso di sospetto attacco ad una pianta, intendendo per essa albero, arbusto o cespuglio, da parte di uno di tali organismi, è fatto obbligo per il proprietario di avvertire o l'Ufficio Ambiente o l'Ente competente territorialmente. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente comma, il proprietario è perseguibile, ai sensi di Legge, dalle competenti autorità ed è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.
3. Ai fini del prevenire o contenere la diffusione degli organismi, in caso l'Ente competente accerti l'attacco ad una pianta, il proprietario ha l'obbligo di intervenire conformemente alle prescrizioni e nei tempi impartiti - L'inosservanza di quanto prescritto al presente comma è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge. E' in ogni caso fatto salvo l'intervento del Sindaco in presenza di problemi di natura igienico-sanitaria o di pubblica incolumità.
4. In ogni caso per le potature o gli abbattimenti di piante colpite da tali organismi è obbligatorio, per il proprietario, ricevere preventivamente il nulla-osta da parte dell'Ente competente. E' fatto divieto per l'operatore che esegue materialmente l'intervento di operare senza il nulla-osta di cui sopra. In caso di mancato rispetto di quanto al presente comma sia il proprietario che l'operatore sono perseguibili, ai sensi di Legge, dalle competenti autorità e sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.
5. In ogni caso, al fine di prevenire o contenere la diffusione di organismi o insetti nocivi, anche su eventuale richiesta del

Servizio Sanitario o Fitosanitario competente, il dirigente può emanare ordinanza al fine di imporre obblighi specificamente mirati. L'inosservanza di quanto prescritto è passibile di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla Legge.

### **CAPO III: AREE VERDI PUBBLICHE**

#### **Art. 10**

##### **Elementi vegetali per nuove realizzazioni di verde pubblico**

- 1.** Ogni specie di pianta potrà essere utilizzata, salvo quanto indicato ai successivi commi 2 e 3, purché siano preventivamente valutate le sue caratteristiche e la compatibilità con quelle del contesto urbano cittadino in cui viene inserita, stante la necessità di sfruttare tutte le potenzialità che il mondo vegetale offre per contrastare lo stress delle piante determinato dall'ambiente urbanizzato.
- 2.** Risultano da non utilizzare le sole specie di seguito descritte:
  - a)** Ailanthus altissima;
  - b)** Robinia pseudoacacia;
- 3.** In relazione alle piante definite potenzialmente velenose e/o allergeniche, stante le numerose variabili biotiche e non del tema, ogni soluzione progettuale dovrà essere preceduta da una valutazione del contesto e della sua fruizione al fine di identificare gli elementi vegetali più adatti.

#### **Art. 11**

##### **Gestione e manutenzione del verde pubblico attraverso sponsor**

- 1.** La Giunta Comunale può con proprio provvedimento disciplinare eventuali attività di sponsorizzazione, in attuazione dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000, su alcune aree e spazi a verde pubblico. I contratti di sponsorizzazione sono conclusi con ditte pubbliche o private, privati, associazioni, fondazioni. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
  - 1.1.** propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - 1.2.** pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
  - 1.3.** messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
- 2.** Ai fini del presente regolamento si specifica che si intende:
  - 2.1.** per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un altro soggetto (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
  - 2.2.** per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti ecc. ovvero di conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine;
  - 2.3.** per "sponsor": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
  - 2.4.** per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;



- 2.5. per “veicolazione dell’immagine dello sponsor”: qualsiasi modalità convenuta con la quale il Comune si impegna a veicolare l’immagine dello sponsor come corrispettivo del contratto.
3. Con atto di Giunta Comunale vengono individuate, nell’ambito del territorio comunale, le aree verdi sponsorizzabili, nonché le relative modalità di loro manutenzione e gestione.
4. La Giunta Comunale può affidare, sulle aree assegnate, le attività di gestione solo tra le seguenti:
- 4.1. manutenzione ordinaria compreso gli oneri per l’eventuale smaltimento del materiale vegetale;
  - 4.2. pulizia;
  - 4.3. piantagione;
  - 4.4. sorveglianza;
  - 4.5. partecipazione finanziaria agli oneri sostenuti dall’Ente per la gestione e la manutenzione del verde pubblico.
5. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall’Ufficio competente. E’ comunque facoltà della Giunta Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni a soggetti specializzati nel campo pubblicitario.
6. I contratti di sponsorizzazione non possono includere l’autorizzazione all’utilizzo dello “spazio pubblicitario”. Tale autorizzazione deve essere rilasciata dall’Ufficio competente in merito alle esposizioni pubblicitarie preventivamente alla sottoscrizione del contratto e subordinatamente all’affidamento amministrativo.
7. Le somme eventualmente derivanti dalle attività di sponsorizzazione, eccezion fatta per quelle derivanti dalle imposte pubblicitarie, sono introitate in apposito capitolo del bilancio comunale.

## Art. 12

### Divieti e prescrizioni relativi al verde pubblico

1. E’ tassativamente vietato:
- a) la messa a dimora di piante salvo autorizzazione dell’ufficio ambiente;
  - b) provocare danni a strutture e infrastrutture;
  - c) usare impropriamente le strutture ludiche;
  - d) soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite;

## Art. 13

### adempimenti Legge 29 gennaio 1992, n.113

#### “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”

L’Amministrazione Comunale di Pietrasanta, ai sensi della legge n° 113 del 29 gennaio 1992 e successive modificazioni e della legge n° 10 del 14 gennaio 2013, intende piantare un albero per ogni bambino nato o adottato da genitori residenti sul territorio comunale, in quanto ritiene importante, come citato nella normativa sopra richiamata, *“perseguire attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge del 1 Giugno 2002, n° 120 e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani”*.

L’ufficio Ambiente, periodicamente, provvederà in base ai dati forniti all’ufficio Anagrafe/Stato Civile sul numero di neonati/adottati a organizzare una adeguata piantagione.

Le specie da mettere a dimora, **comprese quelle i cui oneri siano posti a carico di cittadini/imprese/associazioni per finalità celebrative o commemorative**, verranno definite dall’Ufficio Ambiente in funzione, delle caratteristiche dell’area prescelta per la piantagione e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

L'attività svolta sarà rendicontata sul sito del comune, alla pagina ambiente/un albero per ogni neonato, adottato.

L'Amministrazione Comunale si impegna ad organizzare ogni 21 novembre un evento per partecipare alla giornata nazionale dell'albero.

L'albero messo a dimora in ottemperanza alla legge 29 gennaio 1992, n.113 è parte del patrimonio arboreo della Città di Pietrasanta.

#### **CAPO IV: SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 14**

##### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli art. 3, 5, 7 comma 1 in caso di terreni o resedi di immobili aventi superficie fino a 5000 mq, 7 comma 2, 8, 9, 10, 11, 12, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (€ cinquanta/00) ad € 500,00 (€ cinquecento/00).
2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli art. 2, 4, 6, 7 comma 1 in caso di terreni o resedi di immobili aventi superficie superiore a 5000 mq, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 (€ ottanta/00) a € 500,00 (€ cinquecento/00).
3. Gli importi delle sanzioni sono introitati in apposito capitolo del bilancio comunale e vengono destinati prioritariamente alla gestione del verde.

##### **Art. 15**

##### **Disposizioni finali ed entrata in vigore**

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme e i relativi provvedimenti attuativi vigenti nel Comune di Pietrasanta che siano incompatibili col presente regolamento.
2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.
3. Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione nonché promuovendo momenti di illustrazione ai cittadini, professionisti, uffici dell'Amministrazione Comunale.

### ALLEGATO I: Prescrizioni tecniche di cui all'art. 5

**1) Generalità sulla potatura:** un albero caratterizzato da valore ornamentale, ben piantato e ben coltivato, esente da patologie, necessita solo sporadicamente di potature che sono invece caratteristiche delle specie arboree da produzione. La potatura, specie se incisiva, ha molte conseguenze negative come:

- l'asportazione di superfici fogliari riduce la disponibilità di nutrienti, compromettendo la salute di tutta la pianta e causando alcune volte il disseccamento delle radici;
- il taglio dei rami comporta l'emissione di molti germogli inseriti debolmente che possono staccarsi e diventare pericolosi per l'incolumità pubblica;
- la sovrapproduzione di questi germogli crea, unita alla potatura, la perdita della "freccia" e quindi dell'architettura naturale della pianta;
- durante la potatura, se non vengono usati e disinfettati correttamente gli attrezzi, i patogeni fungini e i virus possono passare da una pianta all'altra, allargando la loro infestazione perché le ferite che si vengono a creare dopo i tagli diventano facili vie di accesso per patogeni fungini, virus e insetti;

La potatura è quindi un evento raro, che deve essere previsto solo:

- per effettuare la pulizia da rami secchi, lesionati o malati;
- per problemi di pubblica incolumità;
- per la difesa fitosanitaria;
- per rimuovere ostacoli alla viabilità;
- per il contenimento della chioma;
- per eventuali danni alle infrastrutture.

**2) Capitozzatura:** la capitozzatura è un'operazione che deve essere evitata ogni volta che sia possibile. Essa consiste, come è noto nel drastico raccorciamento del tronco e/o delle branche primarie fino in prossimità di questo. Tale operazione è una delle principali cause delle cattive condizioni in cui versano gli alberi ornamentali. L'utilizzo di questa pratica colturale, in quanto appunto prevede la riduzione drastica dell'apparato aereo con l'asportazione di branche principali e interrompe la crescita apicale della pianta, compromettendo il portamento, la struttura e l'equilibrio biologico della pianta, nonché il suo valore estetico; potrà essere praticata solo su alberi che in passato abbiano subito ripetuti interventi errati, per i quali non è più possibile effettuare interventi di recupero e comunque solo nel caso in cui non esistono alternative colturali applicabili.

**3) Esistono diverse tecniche di potatura** che vengono eseguite in funzione delle condizioni stagionali e delle esigenze dei soggetti arborei:

- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

ALLEGATO II

VERBA ALLI PROCEEDI PROVA RALIZAZIONE DI VERDI URBANI (CATEGORIA 2) E DEI STRUMENTI DI GESTIONE E DELLA SCELTA DEI SOTTILI (CATEGORIA 1) DA REALIZZARE IN C.A.P.

Spazio	Verba Riferite	Finalità del verde
Spazio pubblico CATEGORIA 1 SOTTILI	Verba Riferite SOTTILI	Finalità del verde SOTTILI
Spazio pubblico CATEGORIA 2	Verba Riferite CATEGORIA 2	Finalità del verde CATEGORIA 2



	<p>Art. 10. (1) - Il Comune di Pietrasanta si riserva il diritto di intervenire in qualsiasi momento per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, nonché per la rimozione dei rifiuti e per la pulizia delle aree verdi.</p> <p>Art. 11. (1) - Il Comune di Pietrasanta si riserva il diritto di intervenire in qualsiasi momento per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, nonché per la rimozione dei rifiuti e per la pulizia delle aree verdi.</p> <p>Art. 12. (1) - Il Comune di Pietrasanta si riserva il diritto di intervenire in qualsiasi momento per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, nonché per la rimozione dei rifiuti e per la pulizia delle aree verdi.</p> <p>Art. 13. (1) - Il Comune di Pietrasanta si riserva il diritto di intervenire in qualsiasi momento per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano, nonché per la rimozione dei rifiuti e per la pulizia delle aree verdi.</p>
--	---

\*: tratto direttamente da “Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi monumentali – gennaio 2019 – gruppo di lavoro Direzione Generale delle Foreste – Regioni del MIPAAFT